



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

-
-
-
-
-
-
-
-

Presidente

Relatore

Giudice

N°

5h7h/16/2018

PRONUNCIATA IL:

8-10-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04-12-2018

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2294/2018
depositato il 20/04/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ VARI 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ DIR.ANNUO CCIA
- 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ RAP 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ RES-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ DIR.ANNUO CCIA
- 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ VA-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ RAP 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ MU 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ MU 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ MU 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ MU 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ VARES 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ DIR.ANNUO CCIA
- 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ RES-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ RAP 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ DIR.ANNUO CCIA
- 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ RES-ALTRO 2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ MU 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ MU 2015
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° _____ VARI 2014

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO
VIALE DELL'INNOVAZIONE N. 1 20123 MILANO



(segue)

proposto dal ricorrente:

\

rappresentato da:

||

difeso da:

BREVI CARLO PAOLO
VIA GIOVANNI CARLO CAVALLI 22 10129 TORINO TO

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 2294/2018

UDIENZA DEL

08/10/2018 ore 09:30

Fatto:

Con ricorso RGR 2294/18 _____, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Paolo Brevi, propone opposizione avverso cartelle per un totale di € 1.278,07, risultanti da estratto di ruolo richiesto all'Agenzia della riscossione, per crediti relativi a TARSU e contributo Camera di Commercio, che ritiene non dovuti in quanto prescritti. Dal medesimo estratto di ruolo risultano poi altri crediti per € 331.378,09, per cartelle che sostiene non siano mai state notificate. Elabora quindi la propria difesa in ragione dei criteri generali, più volte affermati dalla Cassazione sulla impugnabilità degli estratti di ruolo, laddove si sostenga la mancata regolare notifica degli atti sottesi. Allega gli estratti, dai quali si rilevano cartelle per tributi diversi, afferenti anni dal 2010 in poi.

Chiede l'annullamento delle cartelle di cui all'introduzione per prescrizione. Chiede poi l'annullamento delle cartelle afferenti il debito maggiore per mancanza di notifica delle stesse.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale contesta quanto eccepito in gravame, rilevandone l'infondatezza, ritenendo peraltro che il termine di prescrizione debba intendersi decennale e comunque interrotto dalla notifica di iscrizione ipotecaria su beni immobili della ricorrente, che sarebbe avvenuta il 4/8/2016. Ritiene inoltre che la stessa istanza di rateazione formulata da parte ricorrente, sebbene non possa intendersi come prestazione di acquiescenza, rilevi ai fini interruttivi.


Conclude chiedendo che il ricorso venga rigettato, con vittoria di spese.



Motivi della decisione:


Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, proposto in termini e nei confronti dell'Ente tributario che aveva emesso gli impugnati provvedimenti – cartelle e ruoli -, di competenza di questa giurisdizione tributaria. Va quindi precisato che il ricorso fu attivato a seguito di rilascio di estratto di ruolo, atto valido ai fini della impugnazione soltanto nel caso in cui si eccepisca la mancata notifica delle cartelle in esso riportate. Fatto pedissequamente eccepito in ricorso. Anche sotto questo profilo quindi l'atto introduttivo deve ritenersi ammissibile.

Va quindi osservato nel merito dell'opposizione che, dagli atti prodotti non risulta alcuna certezza circa l'effettivo buon fine delle notifiche che la ricorrente sostiene non avvenute, poiché tutte realizzate, tra il 2008 ed il 2013, attraverso la consegna a persona diversa dal legale rappresentante della società, ed estranea a questa, in assenza della prova di invio della raccomandata c.d. informativa, necessaria ai fini del completamento della procedura notificatoria, secondo la norma, allora vigente, dell'art. 60 lett. b)bis del DPR 600/73 che impone l'adempimento. Sul punto si veda anche Cassazione sentenza 2868/2017 del 03.02.2017. Solo successivamente, infatti, con la legge n. 302/2017, l'adempimento non risulta più obbligatorio. Cosicché è necessario esaminare la fattispecie dal punto di vista della prescrizione, secondo gli aspetti evidenziati dalla Agenzia della Riscossione, la quale ha sostenuto che l'invio della comunicazione di iscrizione ipotecaria del 4/8/2016 avrebbe interrotto il termine, che si sostiene essere decennale, e che non vi sia fondatezza relativamente alla





sostenuta non conoscenza delle pretese, poiché la ricorrente, con istanza del 26/9/2016, aveva richiesto la rateazione delle cartelle, poi ottenuta in data 18/10/2016.

Innanzitutto, va sgomberato il campo in relazione al termine di prescrizione, alla luce della sentenza n. 2339/16 della Corte di Cassazione Sezioni Unite, che ha definitivamente chiarito, ponendo fine ad una “disarmonia” venutasi a creare sul punto nella giurisprudenza della Suprema Corte, la vigenza del termine breve, tranne che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Tanto premesso, prescindendo da valutazioni in ordine agli atti prodromici (comunque di natura tributaria), va quindi considerato che le cause di interruzione della prescrizione del diritto restano individuate, esclusivamente e tassativamente, dall’art. 2943 c.c. - notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore - e dall’art 2944 c.c. che contempla la c.d. “ricognizione di debito”. Va quindi considerato che, affinché un atto possa avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve presentare, oltre all’elemento soggettivo, consistente nella esatta individuazione del soggetto debitore, l’elemento oggettivo, consistente nella chiara definizione di una pretesa e nella intimazione e richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere in giudizio il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato. Talché appare evidente che l’adozione della misura cautelare costituita dall’ipoteca, in luogo di quella esecutiva, non può, a rigor di logica oltre che di Diritto, ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione, dovendosi intendere che essa non costituisca una effettiva messa in mora del soggetto debitore,



ma bensì una mera misura atta a garantire il credito. Ciò comporta una indipendenza, sul piano della prescrizione, del presupposto costituito dalla cartella, il cui termine di validità deriva dal titolo originario, breve ove si tratti di mero tributo regolarmente notificato e non opposto, decennale ove questo scaturisca da sentenza passata in giudicato, rispetto all'ipoteca, che perde la propria efficacia nel termine ventennale di cui all'art. 2847 C.C., ferma restando quindi la necessità di rinnovazione del titolo in forza del quale l'ipoteca risultava iscritta. Di identico tenore il giudicato di cui alla sentenza CTR Puglia n. 1538/13/14. Per analoghi motivi deve ritenersi che non possa avere valenza interruttiva la richiesta di rateazione formulata dalla attuale ricorrente, come, per espresso riconoscimento della stessa parte resistente, essa non rappresenta acquiescenza rispetto al riconoscimento del debito, da parte del contribuente, pur potendosi asserire che tanto la notifica dell'iscrizione quanto la rateazione abbiano avuto efficacia al fine di una conoscenza in forma sommaria del debito iscritto. Purtuttavia, il dettaglio della situazione debitoria, in assenza delle cartelle, deve ritenersi completamente conosciuto, nel rispetto del diritto di difesa del contribuente, solo all'atto del rilascio dell'estratto di ruolo, recante il dettaglio di ciascuna cartella, a seguito del quale si è proposto il ricorso. Va quindi considerato che, la mancanza della raccomandata informativa, la cui prova di invio non è rinvenibile in atti, costituisca motivo di inesistenza della notifica e di nullità quindi delle cartelle stesse, indipendente dalla presunta validità dei ruoli, secondo un principio consolidato in giurisprudenza e recentemente riaffermato dalla Suprema Corte con Ordinanza Sez. 6 n. 17235 Anno 2018 Presidente Iacobellis, Relatore Conti, pubblicata il 02/07/2018.



In virtù di quanto fin qui dedotto e argomentato, va quindi accolto il ricorso, pur provvedendo in deroga al generale principio di soccombenza, in ordine alla regolazione delle spese, compensandole integralmente tra le parti, non risultando in atti elementi sufficienti a consentire una valutazione completa circa l'effettività delle debenze, quindi delle iscrizioni nei ruoli esattoriali, precedentemente all'emissione delle cartelle.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.

Il Relatore

A dense, scribbled handwritten signature in black ink, positioned over a horizontal line.

Il Presidente

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long, thin tail extending downwards.